

---

## **UTRECHT 1713**

**I TRATTATI CHE APRIRONO LE PORTE D'ITALIA AI SAVOIA**

---

Questo volume conclude la serie di pubblicazioni curate dall'Associazione *Torino 1706* per celebrare il terzo Centenario dell'assedio e della battaglia di Torino:

- *Torino 1706. L'alba di un regno. Una mostra evento per ricordare*, a cura di Roberto Sandri Giachino, Giancarlo Melano, Gustavo Mola di Nomaglio, Torino, Editrice Il Punto, 2006
- *Torino 1706. Memorie e attualità dell'assedio di Torino del 1706*, a cura di Gustavo Mola di Nomaglio, Roberto Sandri Giachino, Giancarlo Melano, Piergiuseppe Menietti, Torino, Centro Studi Piemontesi, 2006
- *Torino 1706. Cantata e Diario dell'assedio di Torino*, Torino, Giancarlo Zedde, 2006
- GIANCARLO MELANO, *Torino 1706. Le celebrazioni*, Savigliano, L'Artistica Editrice, 2008
- GIANCARLO MELANO, *Testimone del Risorgimento. Il Museo Storico Nazionale d'Artiglieria*, Torino, Centro Studi Piemontesi, 2011
- GUSTAVO MOLA DI NOMAGLIO e GIANCARLO MELANO (a cura di), *Utrecht 1713. I Trattati che aprirono le porte d'Italia ai Savoia*, Torino, Centro Studi Piemontesi, 2013

---

# UTRECHT 1713

## I TRATTATI CHE APRIRONO LE PORTE D'ITALIA AI SAVOIA

---

STUDI PER IL TERZO CENTENARIO

*a cura di*  
GUSTAVO MOLA DI NOMAGLIO e GIANCARLO MELANO



Centro Studi Piemontesi

*Ca dë Studi Piemontèis*

2014

*Pubblicazione a cura dell'*



Giunta esecutiva  
NUCCIO MESSINA, *Presidente*  
GUSTAVO MOLA DI NOMAGLIO, *Vice Presidente*  
GIANCARLO MELANO, *Segretario Generale*  
DAMIANO LOMBARDO, *Tesoriere*  
PIERGIUSEPPE MENIETTI, *Componente*

Revisori dei Conti  
ANTONIO CRAVIOGLIO, *Presidente*  
CINZIA BERT PIERBATTISTI, *Revisore*  
ADRIANO CASTELLA, *Revisore*

*in collaborazione con*



Centro Studi Piemontesi  
*Ca dë Studi Piemontèis*

*con il sostegno di*



*Lions Club Torino Castello*  
*Lions Club Torino Pietro Micca*

I saggi di Enrico Genta Ternavasio, Alberto Lupano, Andrea Pennini e Mario Riberi sono editi con un contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino.

*Stampa:* L'Artistica Savigliano

© 2014

Centro Studi Piemontesi - *Ca dë Studi Piemontèis*

Via O. Revel, 15 - 10121 Torino

Tel. 011.537486 - Fax 011.534777

info@studipiemontesi.it

www.studipiemontesi.it

*Presidente:* Giuseppe Pichetto

*Vice Presidente:* Gustavo Mola di Nomaglio

*Direttore:* Albina Malerba

ISBN 978-88-8262-215-2

# Sommario

## INTRODUZIONI

GIANCARLO MELANO, Perché celebrare la guerra e la pace? . . . . .	Pag.	11
GUSTAVO MOLA DI NOMAGLIO, Utrecht 1713: quarantacinque studi attorno ai Trattati che aprirono le porte d'Italia ai Savoia . . . . .	»	15
DAMIANO LOMBARDO, Il Lions Club Torino Pietro Micca, l'assedio di Torino del 1706, la pace di Utrecht . . . . .	»	17

## CRESCE IL DOMINIO. SI RAFFORZA IL RUOLO DEI SAVOIA TRA LE GRANDI POTENZE

CARLO NALDI, Utrecht Te Deum and Jubilate . . . . .	»	21
ENRICO GENTA TERNAVASIO, Elementi del diritto pubblico europeo (jus inter principes) nel XVIII secolo . . . . .	»	33
GIUSEPPE BALBIANO D'ARAMENGO, Utrecht 1713: si conclude una guerra mondiale . . . . .	»	41
ANTONIO CRAVIOGLIO, L'organizzazione territoriale dello Stato sabauda ai tempi di Vittorio Amedeo II . . . . .	»	45
GUSTAVO MOLA DI NOMAGLIO, La prima battaglia del Re di Sicilia. Vittorio Amedeo II contro la povertà . . . . .	»	61



## EUGENIO. SULLA SCENA E DIETRO LE QUINTE DI OGNI TRIONFO

GIANCARLO MELANO, Il giovane Principe Eugenio di Savoia tra Parigi, Vienna e Torino, visto dai contemporanei . . . . .	»	81
PIETRO TERZOLO, Le battaglie del Principe Eugenio nei dipinti di Jan van Huchtenburgh. Descrizione sintetizzata . . . . .	»	91
CORNELIA DIEKAMP, Nel segno della pace di Utrecht e Rastadt. Il palazzo del Belvedere a Vienna . . . . .	»	101

## SGUARDI SULLA MACCHINA BELLICA SABAUDA NEGLI ANNI DI VITTORIO AMEDEO II TRA LA GUERRA DI SUCCESSIONE DI SPAGNA, UTRECHT E OLTRE

PAOLO BOSOTTI, Tradizioni e riforme: la componente militare sabauda al tempo dei Trattati di Utrecht . . . . .	»	125
ENRICO RICCHIARDI, Da milizia scelta a reggimenti provinciali: il potenziamento dell'esercito sabauda dopo l'acquisizione della Sicilia (1713-1737) . . . . .	»	135

## TEMPO BREVE ED ONDA LUNGA DEL REGNO DI SICILIA

ALBERTO LUPANO, Tra Legazia apostolica di Sicilia, Santa Sede e diocesi subalpine: questioni giurisdizionalistiche per Re Vittorio Amedeo II . . . . .	Pag. 165
ALBERICO LO FASO DI SERRADIFALCO, Vittorio Amedeo II: un anno di regno in Sicilia . . . . .	» 183
MARIA TERESA REINERI, Anna d'Orléans e la Sicilia: le impressioni della Regina sul nuovo possedimento desunte dalla corrispondenza privata con i figli e il confessore . . . . .	» 199
MARIA LUISA MONCASSOLI TIBONE, Regno di Sicilia, 1713-1714. Juvarra e Vittorio Amedeo II: un incontro profetico . . . . .	» 209
GIUSI AUDIBERTI, "Wunderkammer siciliana": i doni inviati dalla Regina Anna d'Orléans dalla Sicilia in Piemonte ai figli Vittorio Amedeo e Carlo Emanuele (ottobre 1713 – agosto 1714) . . . . .	» 213

## TORINO AL TEMPO DELLA GUERRA DI SUCCESSIONE DI SPAGNA E DEI TRATTATI

GIOVANNI MARIA FERRARIS, Torino: Città capitale di un Regno sognato . . . . .	» 225
FULVIO PEIRONE, Gli influssi di Utrecht su Torino: frammenti di storia nel racconto degli <i>Ordinati municipali</i> . . . . .	» 229
ELENA GIANASSO, Torino: Città capitale e territorio. La Corona di delitie nel 1713 . . . . .	» 245
PIERGIUSEPPE MENIETTI, Avvenimenti e personaggi nella Torino di tre secoli fa . . . . .	» 259
CASIMIRO DEBIAGGI, Prima e dopo Utrecht. I Valsesiani di Torino attraverso i secoli . . . . .	» 269



## UN'ALLEANZA LUNGIMIRANTE

ANDREA PENNINI, All'origine di un'antica amicizia. Le relazioni anglo-sabaude tra XVII e XVIII secolo . . . . .	» 281
ANDREW MARTIN GARVEY, Al di là della pace e della diplomazia: il Trattato di Utrecht per la Gran Bretagna . . . . .	» 291

## POTENZE E MINISTRI AL TAVOLO DELLE TRATTATIVE

CARLA AMORETTI, Regnanti e Plenipotenziari coinvolti nei Trattati di Utrecht . . . . .	» 303
DINO CARPANETTO, Ugonotti e valdesi al tavolo di Utrecht . . . . .	» 329
SANTE DI BIASE, La Repubblica di Venezia e i Trattati di Utrecht del 1713 . . . . .	» 333
BRUNO SIGNORELLI, Il Conte Annibale Maffei: proposte per una biografia . . . . .	» 353
RENGENIER C. RITTERSMA, L'impatto dei Trattati del 1713 nella vita quotidiana e nella memoria della città di Utrecht . . . . .	» 385
ARABELLA CIFANI - FRANCO MONETTI, La straordinaria collezione di dipinti di Pietro Mellarède (1659-1730), ministro di Vittorio Amedeo II, e dei suoi eredi del Castello di Betton-Bettonet in Savoia . . . . .	» 391
NICOLA GHIETTI, Un Leprotti carmagnolese presente a Rastadt in occasione della firma del Trattato di pace . . . . .	» 421
MARIO CHIAPETTO, Un ritratto inedito di Dom Luís da Cunha, Ambasciatore di Portogallo a Utrecht . . . . .	» 425

## NUOVE TERRE. NUOVI CONFINI. NUOVI ORIZZONTI

DAVIDE DE FRANCO, Guerra, Stati e territorio nei due versanti alpini del Delfinato (XVII-XVIII secolo) . . . . .	Pag. 435
PAOLA BRIANTE, «Et tout ce qui est à l'eau pendante des Alpes»: confini "naturali" e popolazioni locali . . . . .	» 445
MARIO RIBERI, Il Trattato di Utrecht e le autonomie locali nelle Alpi occidentali: il caso della <i>République des Escartons</i> . . . . .	» 451
JURI BOSSUTO, Fenestrelle: da territorio d'oltralpe a terra di confine sabauda . . . . .	» 473
EUGENIO GAROGLIO, «Le nostre montagne eguagliano non solo il debole al forte ma gli presentano addirittura occasione di vittoria»: Utrecht 1713 e la nascita della frontiera militare alpina . . . . .	» 489
ELISA MONGIANO, Nuove terre, nuovi sudditi: l'integrazione dei territori alessandrini nell'ordinamento sabauda . . . . .	» 507
ANNALISA DAMERI, «Alessandria [...] una grande Aquila [...] si deve far capital di lei per ogni occasione di guerra». La città baluardo tra Piemonte sabauda e Stato di Milano . . . . .	» 515
GIOVANNI CERINO BADONE, Giochi di strategia: strade, mercati e fortezze nel Piemonte Orientale dopo il Trattato di Utrecht del 1713. . . . .	» 539
GIORGIO FEDERICO SIBONI, Il Piemonte e la situazione confinaria della Lombardia austriaca attraverso il fondo Atti di Governo, Confini dell'Archivio di Stato di Milano . . . . .	» 553
SIMONA MERLO, Il ruolo dei Savoia nella formazione identitaria delle élites valdostane . . . . .	» 565
MARCELLO MARZANI, Messaggi di opulenza e di potere all'indomani dei Trattati di Utrecht. Le cacce sabauda: residenze, rituali, organizzazione . . . . .	» 575
ROSANNA ROCCIA, Gli echi di Utrecht nel Castello Cavour di Santena . . . . .	» 581
MARIO OGLIARO, Utrecht 1713: dall'illusione della «pace perpetua» ai torbidi del dopoguerra . . . . .	» 623

## IL RICORDO NEL BICENTENARIO

PIERANGELO GENTILE, Ricordare, ma non troppo: la memoria di Utrecht nel 1913 . . . . .	» 659
FABRIZIO ANTONIELLI D'OULX, La retorica della belle époque di Arturo Vecchini per il bicentenario di Utrecht . . . . .	» 671

## BIBLIOGRAFIA E INDICI

Bibliografia . . . . .	» 677
Indice dei nomi . . . . .	» 715
Indice dei luoghi . . . . .	» 737
Indice delle illustrazioni fuori testo . . . . .	» 747



TRAITÉ<sup>7</sup>  
DE PAIX  
ENTRE  
LA FRANCE  
ET LA  
SAVOYE

*Conclu à Utrecht le 11. Avril 1713.*



A LYON,

Chez ANDRE' LAURENS, seul  
Imprimeur Ordinaire de la Ville, rue  
Raifin, à l'Ange Gabriël.

---

*Avec Privilege du Roy.*

*Traité de paix entre la France et la Savoie conclu à Utrecht le 11 avril 1713, Lyon,  
André Laurens, s.d. (collez. privata).*





## Tra Legazia apostolica di Sicilia, Santa Sede e diocesi subalpine: questioni giurisdizionalistiche per Re Vittorio Amedeo II

Vittorio Amedeo II di Savoia emerge, dopo Emanuele Filiberto, come rara figura di statista e maggiore sovrano sabauda d'età moderna. Il ruolo internazionale che gli è riconosciuto in modo unanime dalla storiografia proviene non soltanto dalla vittoria del 1706 contro i francesi, che allontana per sempre dai propri Stati, né dagli acquisti territoriali del Monferrato, dell'Alessandrino e del Novarese, ma soprattutto dal prestigio politico derivante dal titolo regio ottenuto nel 1713, alla conclusione del Trattato di pace di Utrecht, su una delle grandi isole del Mediterraneo: la Sicilia<sup>1</sup>. Essa è il nucleo della maggiore dominazione italiana, *Regnum Siciliae*, il *Regnum* per antonomasia, che dalla sua fondazione, avvenuta nel medioevo normanno, rimase a lungo il più esteso, il più potente e il più civile Stato italiano preunitario.

In circostanze abbastanza vicine a quelle dei Re di Prussia – i quali avevano ottenuto la dignità regale dodici anni prima, distinguendosi a loro volta per una politica bellicista e espansionistica affine a quella sabauda – la monarchia dei Savoia, nel segno dell'assolutismo, iniziò da Vittorio Amedeo II delle

esemplari e sostanziose riforme istituzionali, amministrative, scolastiche quasi uniche in Europa, mantenendo inoltre una soggezione formale verso il Sacro Romano Impero, fondamento teorico e giuridico mai apertamente sconfessato della sovranità, e sostenendo pure un *legalismo* di fondo, considerato organico e essenziale alla vita del nuovo Stato.

Se il mito, notissimo, dell'*armigero Piemonte* ha destato e suscita ancora tante suggestioni, va tuttavia considerata anche la posizione della legislazione e, ancor meglio, dei giuristi, aumentata soprattutto al momento della dominazione siciliana.

Giuristi e professioni forensi in uno Stato relativamente modesto, per estensione e risorse, come fu quello Stato sabauda di antico regime, svolsero un ruolo centrale, quasi fisiologico, allo scopo di regolare amministrazione e società in un contesto che doveva necessariamente puntare sulla legalità, soprattutto sulla legalità fissata dal principe assoluto, per arrivare a una esistenza ordinata, disciplinata, conveniente, e per giunta subordinata a una dimensione statale militare. Per realizzare i propri obiettivi, il governo dei Savoia doveva procurare *ordine* all'interno del territorio, un ordine però che non avesse soltanto il sapore del comando di caserma, ma che fosse idoneo, semmai ce ne fosse stato bisogno, a convincere all'interno e all'esterno, cioè sia i sudditi sia le altre potenze, soprattutto sotto il profilo giuridico e politico.

<sup>1</sup> Sul tema si vedano la relazione di ENRICO GENTA TERNAVASIO, *Il diritto internazionale europeo (Jus inter principes) agli inizi del XVIII secolo*, e la messa a punto di ELISA MONGIANO, "Universae Europae securitas". *I trattati di cessione della Sardegna a Vittorio Amedeo II di Savoia*, Torino, Giappichelli, 1995, p. 18 ss., insieme a ISIDORO SOFFIETTI, *Il principio di equilibrio nell'Europa del XVIII secolo. Nota introduttiva*, *ibid.*, pp. VII-XVI.





Non si può ritenere casuale che un notevole sovrano sabaudo come Vittorio Amedeo II, quando ottiene per sé e successori la dignità di Re, si dedichi al potenziamento dello Stato anche attraverso riforme dell'Università e della Facoltà giuridica torinese affiancandole a riforme legislative di grande livello sfociate nelle due edizioni delle *Regie Costituzioni*<sup>2</sup>. Né è certamente fortuito che, seguendo tanti sovrani illustri del passato, pure Vittorio Amedeo II a un certo punto abbia sentito la necessità di rivedere la legislazione evocando il modello dei modelli, cioè l'esempio di Giustiniano, memorabile per tutti i secoli. Infatti le *Regie Costituzioni* sabaude del 1723, poi riedite ampliate nel 1729 dallo stesso monarca, non mancano di ribadire nel proemio che «I due poli più stabili, sopra de' quali raggirarsi il buon regolamento degli imperi e de' regni furono sempre le armi e le leggi»<sup>3</sup>. Questa citazione è particolarmente suggestiva perché coincide con il senso di quella contenuta nel *proemium* delle *Institutiones* di Giustiniano, dove il grande imperatore rievoca che il governo di Roma si è fondato *armis et legibus*. Va da sé che il Re stesso deve compiacersi non poco di tenere nei suoi Stati e nel diritto patrio un posto che – fatte le debite differenze – risulta abbastanza vicino a quello che Giustiniano tiene nella storia del diritto romano.

<sup>2</sup> In materia è indispensabile la consultazione di MARIO VIORA, *Le Costituzioni piemontesi (Leggi e Costituzioni di S. M. il Re di Sardegna) 1723-1729-1770*, Torino, Bocca, 1928, Torino, Società Reale Mutua, 1986, ristampa anastatica. Cfr. anche GIAN SAVINO PENE VIDARI, *Profili delle istituzioni sabaude da Amedeo VIII a Carlo Emanuele III*, in «Bollettino della Società per gli studi storici Archeologici Artistici della Provincia di Cuneo», LXXXIX (1983), fasc. II, pp. 38-39; ISIDORO SOFFIETTI, *Le fonti del diritto nella Legislazione del Regno di Sardegna nel XVIII secolo, in Studi in memoria di M. E. Viora*, Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory, 1990, pp. 679-689; GIUSEPPE RICUPERATI, *L'età di Vittorio Amedeo II, in Il Piemonte sabaudo. Stato e territori in età moderna*, Torino, Utet, 1994, p. 420 ss.

<sup>3</sup> M. VIORA, *Le costituzioni piemontesi* cit., p. 157.

Tutti sanno che il regno di Vittorio Amedeo II sulla Sicilia fu piuttosto breve, dal 1713 al 1718<sup>4</sup>, ma per la monarchia sabauda sortì risultati fecondi, oltre che durevoli nel tempo. Non solo. In qualche misura, anche la società siciliana, specialmente negli ambienti culturali più progrediti, risentì favorevolmente della nuova dominazione subalpina, realizzandosi così una benefica osmosi intellettuale quale soltanto nel contesto dell'antico regime settecentesco poteva verificarsi.

Vittorio Amedeo II è un monarca per niente sentimentale, pieno di concretezza, attentissimo alla preparazione, soprattutto giuridica, dei funzionari; inoltre è permeato dal culto della sovranità, è dotato di profonda intelligenza politica e di finezza selettiva nei confronti delle persone e delle cose, e ha il fiuto di scegliere i più efficienti collaboratori siciliani tra i giuristi che hanno sostenuto bene le ragioni dello Stato nelle controversie sulla Legazia Apostolica, giuristi s'intende, orientati secondo la sua volontà: così, ad esempio, il salemitano Francesco d'Aguirre e il palermitano Niccolò Pensabene<sup>5</sup>. Entrambi sono

<sup>4</sup> A proposito del Regno siciliano del duca di Savoia rinvio alla accurata messa a punto di ALBERICO LO FASO DI SERRADIFALCO, *Vittorio Amedeo II, un anno di regno in Sicilia*. Il sovrano fu in Sicilia dalla fine di ottobre del 1713 al 7 settembre 1714, poi ritornò a Torino, lasciando il governo dell'isola al vicerè Annibale Maffei. Su questo ultimo personaggio e sull'opera di amministrazione svolta, rinvio alla puntuale relazione di BRUNO SIGNORELLI, *Annibale Maffei soldato e diplomatico al servizio di Vittorio Amedeo II*, edita in questo stesso volume.

<sup>5</sup> Sui personaggi cfr.: RENATO ZAPPERI, *Aguirre, Francesco d'*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, I, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1960, pp. 511-512; M. VIORA, *Le Costituzioni piemontesi* cit., p. 68; MARIO CONDORELLI, *Note su Stato e Chiesa nel pensiero degli scrittori giansenisti siciliani del secolo XVIII*, in «Il diritto ecclesiastico», 68 (1957), fasc. I, pp. 305-385, riedito in MARIO CONDORELLI, *Scritti di storia e di diritto*, Milano, Giuffrè, 1996, p. 19 ss.; GIUSEPPE RICUPERATI, *Bernardo Andrea Lama professore e storiografo*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», LXVI (1968), fasc. I, pp. 11-101; MARINA ROGGERO, *Scuola e riforme nello Stato sabaudo. L'istruzione secondaria dalla Ratio Studiorum alle Costituzioni del 1772*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1981, p. 97 ss.

dapprima avvocati e magistrati al servizio della corona nel *Regnum*, poi seguono il nuovo Re a Torino. D'Aguirre si stancherà presto dell'ambiente subalpino, mentre Pensabene resisterà di più. La memoria dei due consiglieri, che tra l'altro simpatizzavano per il giansenismo e avversavano la Compagnia di Gesù, sarà durevole – curioso a dirsi – più che negli ambienti della corte torinese (la quale forse non amava sentirsi in debito verso chicchessia), soprattutto nel campo dei curialisti e dei gesuiti in particolare. A un secolo di distanza essi mostravano ancora un tenace e, ovviamente, non benevolo ricordo, delle innovazioni culturali radicali incoraggiate dai collaboratori siciliani: a metà Ottocento la “Civiltà cattolica” li definisce senza complimenti «gli stranieri apportatori della pestifera zizzania»<sup>6</sup>.

Il Re poté realizzare le sue grandi, impegnative innovazioni negli Stati sabaudi, sia grazie alla ulteriore legittimazione derivante dalla dignità regale, riconosciuta dall'imperatore e dalle potenze firmatarie dei Trattati di Utrecht, sia grazie al decisivo contributo dei consiglieri siciliani. In tale prospettiva va ricordato il riordinamento del sistema universitario e scolastico, per cui Vittorio Amedeo II – primo sovrano cattolico d'Europa – riuscì a creare una vera pubblica istruzione, togliendo ai religiosi la prerogativa dell'insegnamento e sostituendo all'esclusiva della Chiesa sulla scuola l'esclusiva dello Stato. Inoltre diversi siciliani hanno collaborato con la casa di Savoia in tanti ambiti, giovando al progresso del Piemonte: così Giuseppe Antonio Ossorio diplomatico e ministro, insieme agli altri solerti funzionari siciliani

<sup>6</sup> “Civiltà cattolica”, XV (1853), p. 138; per completare il quadro, l'anonimo redattore aggiunge che in Piemonte la «Magistratura crebbe in quella torbida atmosfera [giurisdizionalista] e si corruppe alla scuola pratica degli avvocati fiscali e dei loro massimari, vasta infermeria di tutte le magagne febbrionarie».

trapiantati in Torino; si conosce quanto abbia dato al rinnovamento architettonico di Torino e di altre città subalpine l'opera esemplare di un geniale progettista dell'importanza di Filippo Juvarra, anch'egli arruolato dal novello monarca, seguito poi dal pronipote, architetto Francesco Martinez, e dallo scultore Simone Martinez, accompagnato da un ampio parentado di artisti attivi in Piemonte<sup>7</sup>.

Il regno di Vittorio Amedeo II in Sicilia fu singolare per molti aspetti, compresa la politica ecclesiastica particolarmente intransigente realizzata dal sovrano. Negli Stati sabaudi d'età moderna le relazioni tra Stato e Chiesa erano impostate dai duchi di Savoia soprattutto secondo il giurisdizionalismo<sup>8</sup> diffuso nell'Europa cattolica, sia tenendo conto del modello e delle forme del gallicanesimo – le cui suggestioni, provenendo dalla Francia, si facevano inevitabilmente sentire proprio tra i subalpini, come la brace che cova sotto la cenere – sia sfruttando al massimo i privilegi fissati nell'indulto di Niccolò V, che, tra l'altro,

<sup>7</sup> Sui personaggi citati cfr.: la voce, in corso di pubblicazione, di ANDREA MERLOTTI, *Osorio (Ossorio) Alarcon, Giuseppe Antonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXIX, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2013; TOMMASO MANFREDI, *Martinez, Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXI, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2008, pp. 181-186; TOMMASO MANFREDI, *Martinez, Simone*, *ibid.*, pp. 188-193. Su tutti si veda altresì l'opera di FILIPPO CORDOVA, *I siciliani in Piemonte nel secolo XVIII*, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzi, 1913.

<sup>8</sup> In tema cfr.: ARTURO CARLO JEMOLO, *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del Seicento e Settecento*, Torino, Bocca, 1914, *passim*; PIETRO STELLA, *Giurisdizionalismo e giansenismo all'Università di Torino nel secolo XVIII*, Torino, SEI, 1958, p. 2 ss.; GUIDO ASTUTI, *La formazione dello Stato moderno in Italia*, Torino, Giappichelli, 1967, pp. 149-160; RINALDO BERTOLINO, *Ricerche sul giuramento dei vescovi. Contributo allo studio del diritto ecclesiastico subalpino*. 2 voll., I, Torino, Giappichelli, 1976, p. 36 ss.; ACHILLE ERBA, *La Chiesa sabauda tra Cinque e Seicento. Ortodossia tridentina, gallicanesimo savoiardo e assolutismo ducale (1580-1630)*, Roma, Herder, 1979, p. 32 ss.; MARIA TERESA SILVESTRINI, *La politica della religione: il governo ecclesiastico nello Stato sabauda del XVIII secolo*, Leo S. Holschki, 1997; ALBERTO LUPANO, *Verso il giurisdizionalismo subalpino. Il De regimine Ecclesiae di Francesco Antonio Chionio nella cultura canonistica torinese del settecento*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 2003, *passim*.



consentiva ai sovrani subalpini la presentazione dei candidati ai benefici maggiori<sup>9</sup>.

Tuttavia, è al momento in cui Vittorio Amedeo II acquisisce il *Regnum* che il giurisdizionalismo della casa di Savoia compie un salto di qualità notevole, entrando in contatto con l'antica e autorevole cultura giuridica insulare<sup>10</sup>, dominata, per quanto riguarda le relazioni tra Stato e Chiesa, da due elementi molto singolari: l'istituto della Legazia apostolica di Sicilia<sup>11</sup> e il regalismo spagnolo<sup>12</sup>.

Il regalismo, come si sa, rappresenta la forma di giurisdizionalismo applicata dalla corona spagnola, la quale, per concessioni straordinarie della Santa Sede, si trovava dotata del privilegio, enorme per estensione territoriale e per le prerogative annesse, del *patronato real* sulla Chiesa iberica, applicato poi dalla corona pure nelle Indie dominate dalla Spagna. Questa forma di giurisdizionalismo riusciva a mantenere formalmente la più rigorosa ortodossia dogmatica cattolica assieme al più risoluto controllo della monarchia sulla vita ecclesiale.

<sup>9</sup> Cfr. ELISA MONGIANO, *La cancelleria di un antipapa. Il bollario di Felice V (Amedeo VIII di Savoia)*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1988.

<sup>10</sup> Mi sono già occupato dell'argomento in rapporto all'insegnamento universitario riformato da Vittorio Amedeo II e ricordo ALBERTO LUPANO, "La soppressione lunga": dalle *Costituzioni universitarie del 1720 a quelle del 1772*, in *La Compagnia di Gesù nella provincia di Torino dagli anni di Emanuele Filiberto a quelli di Carlo Alberto*, a cura di Bruno Signorelli e Pietro Uscello, Torino, Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, 1998, pp. 145-160.

<sup>11</sup> Sull'istituto e sul contenzioso successivamente insorto esiste una grande bibliografia: per tutti si vedano gli ultimi studi fondamentali di GAETANO CATALANO, *Studi sulla Legazia apostolica di Sicilia*, Reggio Calabria, Parallelo 38, 1973, e di SALVATORE FODALE, *L'Apostolica Legazia e altri studi tra Stato e Chiesa*, Messina, Sicania, 1981, opere alle quali mi richiamo costantemente trattando della Legazia.

<sup>12</sup> Cfr. FRANCESCO SCADUTO, *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie*, 2 voll., Palermo, A. Amenta, 1887, Palermo, Edizioni della Regione Siciliana, 1969, ristampa anastatica, *passim*, e M. CONDORELLI, *Note su Stato e Chiesa cit.*, p. 3 ss.

La Legazia apostolica è un privilegio risalente alla bolla di papa Urbano II *Quia propter prudentiam tuam*, risalente al 1098, al tempo della conquista normanna della Sicilia contro gli arabi, privilegio grazie al quale i Re di Sicilia sono considerati *legati nati* della Santa Sede. Sulla interpretazione dei poteri della Legazia apostolica fin dai tempi di papa Pasquale II, che tentò invano di limitarne la portata, è sorto un contrasto secolare tra la corona sicula e la Santa Sede, contrasto che ha favorito interventi culturali anche importanti, di storici e giuristi; spicca, ad esempio, il contributo di Cesare Baronio, il padre della storiografia ecclesiastica di età moderna, che arriva a negare l'autenticità della bolla di Urbano II. Si conosce il prezzo pagato dal Baronio a causa della sua radicale presa di posizione in argomento: nei due conclavi del 1605, allorché il cardinale oratoriano si trova a *papeggiare*, la Spagna oppone il veto e Baronio non viene eletto al soglio petrino<sup>13</sup>.

In forza della Legazia apostolica i Re di Sicilia ritengono di loro esclusiva competenza tutta la disciplina ecclesiale interna dell'isola. In proposito i documenti ufficiali parlano della Legazia apostolica come Monarchia sicula, quasi a rappresentare la fusione del potere politico col potere ecclesiastico. I sovrani pretendono di nominare i vescovi, di ricevere dai presuli il bacio del piede riservato al papa, di dispensare dagli impedimenti matrimoniali, di decidere in ultima istanza, attraverso il Tribunale della Monarchia, le vertenze canoniche, escludendo l'appello al sommo pontefice contro le sentenze dei tribunali ecclesiastici siciliani.

Ci sono anche dei riflessi liturgici che appaiono suggestivi. Nelle messe pontificali il Re (o il suo

<sup>13</sup> FRANCESCO RUFFINI, *Perché Cesare Baronio non fu Papa; contributo alla storia della Monarchia sicula e del Jus exclusivae*, Perugia, Stab. Tip. Vincenzi Battelli et c., 1910.



rappresentante), assiste al trono, sopraelevato rispetto al trono dell'ordinario diocesano; alla lettura del Vangelo sta a capo coperto e colla spada sguainata; riceve l'incenso all'offertorio. Persino Garibaldi, che, avendo assunto l'atteggiamento di anticlericale di maniera, era affascinato da altre liturgie e non praticava nemmeno le devozioni cattoliche ordinarie<sup>14</sup>, è costretto a osservare – chissà con quali sforzi – simili rituali il 15 luglio 1860 quando si trova a Palermo, nella festività della patrona principale, santa Rosalia. Il dittatore presenzia su invito dell'arcivescovo, preoccupato di mantenere intatte le prerogative legaziali. Viene da pensare che l'eroe nel momento della prova sia stato 'pilotato' passo passo dagli opportuni suggerimenti dei suoi collaboratori.

La Curia romana si è costantemente opposta alle interpretazioni dei Re di Sicilia sui contenuti della bolla di Urbano II. Ha sempre considerato degli abusi, delle usurpazioni, gli intensi poteri rivendicati dai sovrani sulla vita ecclesiale locale.

Proprio nel regno di Vittorio Amedeo II la controversia per la Legazia apostolica tra Sicilia e Santa Sede raggiunge il culmine, tocca livelli altissimi mai raggiunti prima, né dai re normanni, né dai successori aragonesi e spagnoli, i quali avevano pur difeso in ogni modo i tradizionali privilegi di sovranità, compresi quelli in materia ecclesiastica. È elemento assai interessante che il Re sabauda superi tutti i suoi predecessori per lo zelo profuso nella difesa d'ufficio

<sup>14</sup> In Sicilia il dittatore non entrava nemmeno entrava nelle chiese, preferendo ostentatamente rimanere al massimo sulla soglia, come accadde in molte località, per esempio a Alcamo durante un *Te Deum* officiato dal frate Giovanni Pantaleo dei minori riformati, divenuto fervente garibaldino, per festeggiare l'ingresso in città dei 'liberatori' (BACCIO EMANUELE MAINERI, *Fra Giovanni Pantaleo. Ricordi e note*, Roma, Tipografia Economica, 1883, pp. 37-38). Eppure l'entusiasmo popolare faceva sì che Garibaldi fosse acclamato in molti casi «Secondo Nazzareno» oppure addirittura discendente di santa Rosalia (*ibid.*, p. 53).

dell'istituto. È quasi più 'realista' dei reali predecessori e dei sudditi 'realisti' siciliani. Non per istinto di conservazione delle prerogative della sovranità in generale, ma in assoluta coerenza con i suoi metodi di governo e con l'impostazione delle relazioni tra Stato e Chiesa. Si comprende meglio l'atteggiamento del monarca quando si pensa al giurisdizionalismo realizzato nei suoi territori originari di cui è sovrano naturale, o ancora al fatto che egli, per dissidi con la corte romana, in assenza del concordato con la Santa Sede, dal 1705 al 1727 non esitò a lasciare vacanti numerose diocesi subalpine, non esercitando più il diritto di nomina previsto dall'indulto di Niccolò V, né consentendo nomine provenienti dal papa, provocando vistosi inconvenienti canonici e pastorali nelle Chiese locali<sup>15</sup>.

Tra l'altro, nel *Regnum* il nuovo monarca ha ereditato l'annosa controversia liparitana che, tra il 1711 e il 1728 sconvolge, tra scomuniche fulminate dall'autorità ecclesiastica e revocate dal tribunale della Monarchia sicula, la vita ecclesiale della Sicilia intera<sup>16</sup>.

Le circostanze difficili non impediscono che, dopo l'ascesa al trono di Sicilia, il 24 dicembre 1713

<sup>15</sup> M.T. SILVESTRINI, *La politica della religione* cit., p. 293 ss.

<sup>16</sup> La vertenza fu innescata nel 1711 da circostanze che oggi appaiono per lo meno futili ma che inserite nel contrasto sui poteri della Legazia e nel contesto storico che opponeva Santa Sede e corona sicula, assunsero un valore giuridico e politico notevole. Due guardie annonarie di Lipari, dette aulicamente catapani, vollero sottoporre al pagamento del plateatico poche libbre di ceci esposte alla vendita sulla pubblica piazza da famigli del vescovo locale. L'ordinario considerò l'imposizione tributaria come una evidente violazione dell'immunità fiscale ecclesiastica e fulminò la scomunica agli incauti esattori; essi ricorsero subito al Tribunale della Monarchia, il quale revocò la scomunica; tuttavia proprio la diocesi di Lipari dipendeva direttamente dalla Santa Sede e tradizionalmente in essa non si applicavano gli effetti della Legazia apostolica. Su questi eventi ebbe origine la controversia liparitana che si configura come una violazione dei privilegi di Lipari da parte dei giudici del Tribunale della Monarchia.



Vittorio Amedeo II sia regolarmente incoronato nella cattedrale di Palermo, secondo le consuetudini componenti l'antica costituzione materiale del *Regnum*. L'evento, eccezionale nella dinastia sabauda<sup>17</sup>, è immortalato dal sontuoso bassorilievo commemorativo coevo di Gian Battista Ragusa, artista di notevole qualità, murato su una parete dell'atrio meridionale del duomo palermitano<sup>18</sup>. La bella scultura, affollata e movimentata, realizzata nei modi del barocco romano, rappresenta una efficace testimonianza iconografica dell'orgoglio dell'antichissimo, nobile popolo siciliano nei confronti della nuova dinastia e della legittima aspirazione al buon governo dell'isola. (Chi può dire se in quel momento i nuovi sudditi

<sup>17</sup> Lo sottolinea bene la relazione, a cui rinvio ancora una volta, di A. LO FASO DI SERRADIFALCO, *Vittorio Amedeo II* cit.

<sup>18</sup> Il bassorilievo rappresenta Vittorio Amedeo II, abbigliato, non per caso, nello 'stile' di Luigi XIV, la testa sovrastata da una gran parucca riccioluta, il petto loricato, le braccia incrociate al petto, in ginocchio di fronte al metropolita, circondato dagli altri presuli e dalla corte. Può darsi che la rappresentazione proprio nel gesto di sottomissione, benché puramente rituale, del re all'autorità ecclesiastica non riscuotesse una completa approvazione del monarca subalpino, assolutista convinto e avvezzo per cultura politica a non considerare la Chiesa né di fatto né di diritto dispensatrice di troni o di poteri sovrani. E si può immaginare che sul personaggio abbiano prodotto un certo effetto anche le formule liturgiche adoperate dal prelado, durante l'unzione col crisma e l'imposizione della corona, col richiamo al ruolo della Chiesa nell'indirizzare al buon governo l'operato dei principi coronati: cfr. *Pontificale romanum*, Venetiis, apud Iuntas, 1582, *De benedictione et coronatione regis*, c. 90 r. ss. L'atteggiamento assolutistico del primo re sabauda, potrebbe avere influenzato anche i suoi successori che, mi sembra, non adottarono mai l'incoronazione una volta diventati re di Sardegna, circostanza che li avrebbe doverosamente, in quanto cattolici, sottoposti sia alle cerimonie moralmente impegnative del *Pontificale romanum* sia a ricevere, almeno formalmente, la corona dalla Chiesa. Inoltre la *promissio regis* che il monarca eletto - in ginocchio, a capo scoperto, baciata la mano all'arcivescovo - doveva leggere e impegnarsi a osservare prima dell'unzione rappresentava un momento liturgicamente molto forte e suggestivo per ogni sovrano (*ibid.*, cc. 93 r. - 93v.). I monarchi di casa Savoia tuttavia non rinunciarono all'appellativo, pomposo come pochi e bene sonante, di «sacra reale maestà», locuzione nella quale l'aggettivo «sacro» non poteva evidentemente riferirsi agli effetti dell'incoronazione vera e propria, ma andava inteso in senso generico, alla stregua di un attributo della sovranità regia.

nutrissero la stessa opinione romanzesca - espressa durante il colloquio con l'inviato torinese Chevalley - dal principe Fabrizio ne *Il Gattopardo*, opinione secondo cui, implicitamente, anche il dominio venuto dal Piemonte nel 1713 andava assimilato ai precedenti «governi, sbarcati in armi da chissà dove, subito serviti, presto detestati e sempre incompresi»<sup>19</sup>).

Per cautelarsi, in una sorta di ricognizione dei propri diritti maestatici, Vittorio Amedeo II chiede ufficialmente al papa Clemente XI la conferma dei privilegi della legazia apostolica. Ma si tratta di un azzardo, di un passo falso che sortisce effetti negativi. Il sommo pontefice, non per dispetto o per capriccio politico - come qualcuno può ingenuamente ritenere affidandosi alle apparenze - ma in base ai solenni impegni di difendere i diritti temporali della Santa Sede, assunti al momento della elezione e dell'incoronazione, non può fare a meno di rilevare che nel Trattato di Utrecht, l'imperatore e le potenze alleate nel concedere la Sicilia al duca di Savoia non hanno tenuto minimamente conto del dominio eminente che il papa vanta sui due territori, dimostrato dal potere di accordare l'investitura ai re normanni e ai loro successori. Il duca di Savoia, da parte sua, ha rifiutato espressamente di prestare l'omaggio feudale al papa<sup>20</sup>. La protesta della Santa Sede più che alla circostanza in sé, mira a difendere il fondamento giuridico di essa, inteso come un diritto originario, formalmente di natura feudale e sovrana.

<sup>19</sup> GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA, *Il Gattopardo*, Milano, Feltrinelli, 2002, parte IV, p. 164.

<sup>20</sup> Su tutto rinvio a due 'classici', autorevoli studiosi della materia, di opposte tendenze storiografiche e culturali, il primo per così dire quasi 'filocurialista', il secondo liberale e per così dire quasi 'filogiurisdizionalista': LUDWIG VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del medioevo*, 19 voll., Roma, Desclée e c., 1943-1955, XV, Roma, Desclée e C., 1943, pp. 75-76 e 522; F. SCADUTO, *Stato e Chiesa* cit., I, pp. 70-85.



Clemente XI risponde a Vittorio Amedeo II con la bolla *Romanus Pontifex* del 20 febbraio 1715 che abolisce sia il tribunale della Monarchia sicula sia la Legazia.

Vittorio Amedeo II rifiuta di obbedire al provvedimento pontificio<sup>21</sup>. La stessa opposizione del Re viene manifestata anche da gran parte dei siciliani, legati da autentico orgoglio nazionalistico agli istituti della Legazia apostolica. Si innesca così una crisi senza precedenti, anche sull'onda della controversia liparitana, segnata da una serie di eventi gravi e incresciosi nella Chiesa siciliana: il papa lancia l'interdetto su tutta l'isola, per cui in teoria nessuna funzione religiosa può avere luogo, né si amministrano i sacramenti, fino alla riconciliazione. Il risultato è un gran disordine tra chi obbedisce al papa e chi al sovrano e alla Legazia, diocesi vacanti, tremila ecclesiastici, sia secolari sia regolari, fedeli al papa – e esecutori dell'interdetto – vengono espulsi dall'isola<sup>22</sup>.

Il conflitto è risolto nel 1728<sup>23</sup> dall'accordo tra l'imperatore Carlo VI, nuovo Re di Sicilia e il papa Benedetto XIII che ricostituisce, con molti limiti, la Legazia apostolica<sup>24</sup>. (È noto che Vittorio Amedeo

II, dopo lo scambio della Sicilia con Sardegna avvenuto nel 1718, prende possesso della corona sarda solo nel 1720).

È interessante notare la differente valutazione della questione legaziale effettuata da un lato dal Re e dai propri collaboratori e dall'altro dai teorici siciliani, pur convenendo entrambi sulla necessità di sostenere vigorosamente l'antico privilegio legaziale siculo. I giuristi siciliani difendono la Legazia apostolica alla stregua di un istituto canonistico, rientrando in pieno nel diritto proprio, ancora, nel diritto canonico particolare dell'isola e – si direbbe oggi – nella costituzione materiale insulare. Tra l'altro, essi temono di urtarsi con Roma per alcuni risvolti della vicenda, coinvolgenti l'ortodossia religiosa, soprattutto secondo il profilo dell'obbedienza disciplinare al sommo pontefice.

Invece Vittorio Amedeo II imposta la difesa della Legazia su basi prevalentemente politiche, accantonando il profilo canonistico della vertenza<sup>25</sup>. Egli si muove come se si trattasse di tutelare un diritto di sovranità assoluta – spettante a se stesso e agli altri Re – separandolo dalla concessione pontificia. In tale senso il monarca ha fatto ricorso alle dottrine più radicali del gallicanesimo per appoggiarsi a sostegni dottrinali convenienti alle pretese di Stato. Si è rivolto per un parere a Louis Ellies Dupin<sup>26</sup>, scrittore prolifico e geniale, teologo e storico anticurialista, fedele al giansenismo, e per giunta gallicano, anzi *ultra-gallicano*, visto che la *Cour de parlement* di Parigi, la quale tutelava d'ufficio il gallicanesimo ufficiale, giunse a proibire le opere di Dupin.

<sup>25</sup> Cfr. la ricostruzione e i rilievi di M. CONDORELLI, *Note su Stato e Chiesa* cit., p. 20 ss.

<sup>26</sup> Cfr. la voce, contenente alcune osservazioni molto acute, che gli è dedicata in *Nouveau dictionnaire historique*, 13 voll., à Lyon, chez Bruyset ainé et Comp.e. an XII- 1804, III, à Lyon, chez Bruyset ainé et Comp.e. an XII- 1804, pp. 407-410.

<sup>21</sup> Francesco Scaduto, forse con enfasi politicamente non disinteressata, visti i tempi postunitari in cui scrive, paragona il conflitto del duca di Savoia alla lotta della Repubblica di Venezia contro l'interdetto del 1607 (F. SCADUTO, *Stato e Chiesa* cit., I, pp. 136-137).

<sup>22</sup> In Roma giunsero questi ecclesiastici espulsi dalle autorità regie siciliane e furono ospitati a spese del pontefice. Papa Clemente XI rinunciò alla villeggiatura a Castel Gandolfo e, insieme al cardinale segretario di Stato, servì quotidianamente a mensa dodici di questi profughi nei palazzi apostolici. Sulla crisi tra Santa Sede e Vittorio Amedeo II esistono importanti documenti, che attestano la vigile e prudente attività della diplomazia sabauda, in ASTo, Corte, Materie politiche per rapporto all'estero, Lettere Ministri, Roma, m. 154 (1715-1717).

<sup>23</sup> Si sofferma sul tema GEOFFREY SYMCOX, *L'età di Vittorio Amedeo II*, Torino, Utet, 1986, pp. 232-233.

<sup>24</sup> Cesserà di esistere soltanto per la rinunzia espressa dal Regno d'Italia unitario, per disposizione del tit. II, art. 15 della Legge n. 214, 13 maggio 1871, detta 'delle Guarentigie'.



L'autore francese, aderendo alle richieste del monarca sabauda, compone la *Défense de la Monarchie de Sicilie* dedicata sì a ribadire l'esistenza del privilegio legaziale siculo ma inserendolo nelle prerogative generali di ogni principe. E tale opera, inquadrata all'interno dell'attività dottrinale del suo autore, può essere considerata un corollario, un ragionevole sviluppo della produzione di tenore arcigallicano di Dupin.

Invero già dal suo lavoro più celebre e diffuso – fatalmente condannato e messo all'Indice dalla Sede Apostolica – il trattato *De antiqua Ecclesiae disciplina dissertationes historicae*<sup>27</sup>, si evincono i capisaldi ideologici che consentono a Dupin di elaborare, nelle forme gallicane e giansenisteggianti, un giurisdizionalismo ben più radicale di quello convenzionale<sup>28</sup>. Dalle sette dissertazioni, condotte soprattutto sull'esame dei testi patristici e conciliari antichi, si comprende che Dupin, pur riconoscendo formalmente il primato petrino unito a quello della Chiesa romana<sup>29</sup>, ne svuota però il contenuto tradizionale elaborato a livello curialista, contestando e rifiutando diversi istituti tradizionali: l'infallibilità pontificia (invero allora non ancora riconosciuta del tutto come dogmatica ma già ben fondata), l'ultimo appello al papa, e la mancata soggezione di esso al concilio ecumenico<sup>30</sup>; inoltre dichiara che la Chiesa ha solo forza spirituale, è priva di autorità temporale, i romani pontefici non eserci-

tano né giurisdizione diretta o indiretta sugli Stati e sui principi, i quali ricevono il loro potere da Dio e, seppur peccatori e colpevoli di malgoverno, non possono essere giudicati che da Dio stesso: dunque nessuno, nemmeno gli ecclesiastici possono resistere ai loro comandi<sup>31</sup>.

Non c'è male come presa di posizione, se si pensa che le dottrine degli autori curialisti, zelatori di Roma in ogni cosa, sostenevano tutto il contrario. Per giunta verso la conclusione del trattato<sup>32</sup>, Dupin si propone di confutare persino le opinioni curialiste più moderate che trovavano nel cardinale Roberto Bellarmino, della Compagnia di Gesù, il migliore fautore della *potestas indirecta in temporalibus* del sommo pontefice.

Questi principi-base, validi da premesse ideologiche di tutta la impostazione dottrinale dell'autore, Dupin li ha ripetuti nella *Défense*<sup>33</sup> puntando a cen-

<sup>31</sup> *Ibidem*, dissertatio VII, p. 433-591.

<sup>32</sup> *Ibidem*, dissertatio VII, pp. 486-497.

<sup>33</sup> L'opera, che rappresentava un autorevole parere storico-politico di parte, emanato *ex cathedra* da un anticurialista militante di chiara fama, non poteva essere destinata a circolare solo tra gli uomini di governo e i magistrati di Vittorio Amedeo II. La pubblicazione era inevitabile, considerato il valore polemico e propagandistico del testo, ancorché non del tutto rifinito. Dunque la *Défense* fu stampata, la prima volta probabilmente a «Amsterdam, Lucas, 1716» in due volumi. Tuttavia comparve anonima, ufficialmente senza il consenso di Dupin, secondo le parole dell'«Avertissement du libraire au lecteur» ripetuto nelle varie edizioni. È verosimile che la segnalazione editoriale del mancato *imprimatur* da parte di Dupin intenda cautelare lo scrittore rispetto alle facili critiche possibili riguardo alle debolezze di stile e di composizione ravvisabili nel testo. Ho consultato la seguente edizione: [LOUIS ELLIES DUPIN], *Défense de la Monarchie de Sicilie contre les entreprises de la Cour de Rome*, 2 tom., s. I., s. n. t., s. d. [ma Lyon, 1716]. Cfr. sulle varie edizioni ANTOINE ALEXANDRE BARBIER, *Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes composés, traduits ou publiés en français*, 4 voll., Paris, Paul Daffis, libraire-éditeur, 1872-1879, 3 ed., I, Paris, Paul Daffis, libraire-éditeur, 1872, p. 3346; GAETANO MELZI, *Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani o come che sia aventi relazione all'Italia*, 3 voll., Milano, L. di G. Pirola, 1848-1859, I, L. di G. Pirola, 1848, p. 279. Le opere di Dupin furono messe all'Indice, salvo poche eccezioni. La *Défense* non risulta ufficialmente condannata, forse perché anonima o forse perché, secondo i criteri dell'Indice romano, lo

<sup>27</sup> LOUIS ELLIES DUPIN, *De antiqua Ecclesiae disciplina dissertationes historicae. Excerptae ex Conciliis Oecumenicis et Sanctorum Patrum ac Auctorum Ecclesiasticorum Scriptis*, Coloniae Agrippinae, sumptibus Hugueterorum, 1691.

<sup>28</sup> Tra l'altro, buona parte delle argomentazioni presenti nelle opere di Dupin, riassunto culturale del giurisdizionalismo europeo, si ritroverà come contenuto dottrinale dell'insegnamento di diritto canonico nell'Università di Torino riformata da Vittorio Amedeo II e dai suoi successori.

<sup>29</sup> *Ibidem*, dissertatio IV, pp. 303-338.

<sup>30</sup> *Ibidem*, dissertationes V-VI, pp. 339-376, 377-432.





surare e a smantellare le pretese curialiste romane sui privilegi ecclesiastici dei Re siciliani e degli altri potentati europei.

Girolamo Settimo e Gian Battista Caruso, due consiglieri di Vittorio Amedeo II, avevano raccolto i documenti e i materiali necessari su ordine del monarca piemontese e li avevano inviati a Dupin. L'autore però prepara il suo libro senza menzionare mai gli eruditi siciliani così solerti e collaborativi. Invero il trattato di Dupin sembra risentire di una certa fretta poiché in alcune parti appare raffazzonato e poco accurato rispetto agli altri scritti dell'erudito francese, di stile decisamente 'cartesiano'. Nella *Défense* gli argomenti, sostanziosi e mai superficiali, appaiono però talvolta mescolati tra loro, affrontati ripetutamente, accantonati e poi ripresi, senza essere tutti raccolti con un accurato criterio organico.

È singolare che Vittorio Amedeo II, il committente più o meno occulto dell'opera, non sia mai menzionato per nome ma ci si riferisca sempre a lui come «Roi de Sicilie» oppure «Sa Majesté regnant à présent». Probabilmente Dupin vuole allontanare da sé l'impressione di agire su commissione di qualcuno, ma intende anche in tale modo esprimere il valore obiettivo in assoluto, dunque valido e efficace in ogni congiuntura politica, delle ragioni esposte nella dissertazione: pertanto scinde decisamente i contenuti delle argomentazioni dalla persona del regnante di turno.

Il libro è diviso in due parti, che coincidono con altrettanti tomi: la prima parte ricostruisce la storia *abregée* del *Regnum* e della Legazia, sostiene il diritto del Re di Sicilia e degli altri sovrani a regolare la vita

era già implicitamente (Cfr. *Index librorum prohibitorum Sanctissimi Domini Nostri Pii Septimi Pontificis Maximi iussu editus*, Romae, ex Typographia Rev. Camerae apostolicae, 1819, p. IX ss. per le *Regulae Indicis*, p. 97 per gli scritti di Dupin).

ecclesiale senza dipendere da Roma<sup>34</sup>, contesta in maniera ricorrente gli atti del pontefice e della curia, bollati d'incoerenza e d'iniquità, la loro pretesa di essere automaticamente efficaci negli Stati, confuta a più riprese la dissertazione di Baronio sulla Legazia, sempre negando la validità della revoca della concessione disposta da Clemente XI<sup>35</sup>. La prima parte si chiude con un settore intitolato *Relation veritable des procedez de deux cours de Rome et de Sicilie sur les contestations au sujet du Tribunal de la Monarchie, traduite de l'italien*, settore che a sua volta è suddiviso in due sezioni (come ognuno si avvede, pure questa partizione della partizione non giova troppo alla chiarezza espositiva di Dupin); nella prima sezione si trova una ricostruzione storica dei fatti più recenti occorsi a proposito del contenzioso tra Roma e Palermo, compresa la controversia liparitana e le reazioni dei vari vescovi siciliani<sup>36</sup>. Nella seconda sezione, viene pubblicata una serie molto interessante di inediti, memoriali, progetti di accomodamento, lettere, sentenze e documenti – che dovevano essere quasi tutte carte riservatissime e 'personali' – provenienti ora dalla curia romana ora dalle istituzioni del *Regnum*.

I documenti mirano a fornire al lettore un apparato pieno di segreti e di arcani per orientarsi tra i vari livelli delle controversie sulla Legazia<sup>37</sup>. (La fuga e la

<sup>34</sup> In merito risultano suggestivi il chap. XIII, *Que tous les Soverains sont interessez dans la cause du Roi de Sicilie, et obligez de se joindre à lui pour maintenir ses droits contre les enterprises de la cour de Rome*, e il chap. XIV, *Que le droit de n'exécuter les Rescripts, Brefs et bulles de Rome sans l'autorité du Roi de Sicilie, est un droit commun, et qui appartient à tous les Soverains, et que c'est une Loi établie dans le Roiaume de Sicilie*, L. E. DUPIN, *Défense de la Monarchie de Sicilie* cit., I, s. l., s. n. t., s. d. [ma Lyon, 1716], [première partie], chap. XIII, pp. 164-169, chap. XIV, pp. 170-174.

<sup>35</sup> [L. E. DUPIN], *Défense de la Monarchie de Sicilie* cit., I [première partie], chap. I-XIX, pp. I-289.

<sup>36</sup> [L. E. DUPIN], *Défense de la Monarchie de Sicilie* cit., I [première partie], *Relation veritable, première partie*, pp. 291-311.

<sup>37</sup> [L. E. DUPIN], *Défense de la Monarchie de Sicilie* cit., I [première partie], *Relation veritable, première partie*, pp. 312-412. Non è possibile in que-



diffusione clamorosa di informazioni di Stato non è evidentemente fenomeno politico e mediatico circoscritto alla nostra società contemporanea: pure in passato la sapevano lunga, c'erano molte possibilità di scelta in materia).

La seconda parte dell'opera, che come s'è detto forma il secondo tomo, è quella *Contenant les Titres authentiques et les Pieces décisives pour justifier ce qui a été avancé dans la premiere partie* e pubblica i documenti storici relativi alla Legazia, dalla bolla di Urbano II ai provvedimenti di altri sommi pontefici e di sovrani di Sicilia, omettendo però di inserire la bolla di abolizione di Clemente XI<sup>38</sup>. Tra l'altro, per concludere la breve riflessione sulla *Défense*, appare curiosa la pubblicazione di una sorta di *consilium* contrario al Baronio: *Ascanii Columnae, Cardinalis Romani, Iudicium earum quae Caesar Cardinalis Baronius de Monarchia Siciliae scripsit*. È singolare che Dupin pubblichi questo *Iudicium* – forse da prendersi con qualche beneficio d'inventario – che non solo risulta privo di sottoscrizione, data e luogo, anno di redazione e di eventuale pubblicazione, ma che, in riferimento a Ascanio Colonna, non reca nemmeno, secondo lo stile di curia, l'indicazione del titolo cardinalizio del porporato<sup>39</sup>.

sta sede esaminare tutti i documenti editi da Dupin, testi che, se sono davvero autentici, in molti casi si presentano importanti e influenti sulle vicende in oggetto.

<sup>38</sup> [L. E. DUPIN], *Défense de la Monarchie de Sicilie* cit., II [seconde partie], pp. I-148.

<sup>39</sup> Può darsi che la fretta editoriale abbia fatto omettere questi particolari a Dupin. Sarebbe interessante col tempo verificare l'origine di tutto il testo attribuito al cardinale Colonna, appartenente alla famosa famiglia romana che ebbe il titolo di gran conestabile del Regno di Napoli e che in età moderna fu schierata anche nel campo filoimperiale e filospagnolo per note ragioni storico-politiche. Tra l'altro il cardinale Ascanio Colonna nei primi anni del XVII secolo fu nominato viceré d'Aragona da re Filippo III; al tempo dell'interdetto di papa Paolo V contro Venezia difese vigorosamente le ragioni della Santa Sede. Tuttavia è noto che si schierò contro il Baronio proprio nelle dispute sulla Legazia Apostolica di Sicilia. Un esemplare manoscritto del

Vittorio Amedeo II, appoggiandosi a Dupin, ha realizzato una difesa a oltranza degli istituti della Legazia così da provocare molteplici risultati: rimanere memorabile e rafforzare le prerogative della corona sicula; favorire una sorta di internazionalizzazione del contenzioso, chiamando in causa persino gli altri sovrani, insistendo sull'atteggiamento minaccioso e burocraticamente invadente della curia romana, in ipotesi pronta a sommergere l'orbe cattolico di bolle e decreti pretendendo di annullare *placet, exequatur* e altri poteri principeschi allora largamente esercitati. Anche se Roma non era facilmente impressionabile nemmeno di fronte al migliore repertorio del giurisdizionalismo, né si convinceva di fronte alle contestazioni ricorrenti dell'anticurialismo militante e del più estremo dei Dupin, tuttavia la energia degli argomenti qualche effetto lo produceva, riusciva opportuna se non altro a mostrare la risolutezza e la fermezza inflessibili nel sovrano.

Il principe sabaudo non è stato gradito nemmeno da tutti i giuristi siciliani che pure difendevano la Legazia come un privilegio di Stato. È risaputo che il Re incontra dei problemi col parlamento siciliano, risoluto a mantenere la Legazia, ma la difende in un altro modo e con diversi argomenti. Il sovrano ha sempre rispettato l'antico parlamento di origine normanna, anche se non sono mancate incomprensioni reciproche, da cui la fioritura di una certa aneddotica pittoresca: il Re si presentava in abiti così dimessi e senza alcuna ostentazione da ingenerare equivoci nei deputati della società sicula; da parte sua Vittorio Amedeo II lamentava che i parlamentari perdessero tempo e consumassero troppi gelati<sup>40</sup>.

risponso del cardinale Colonna si trova alla Biblioteca Nacional de España: cfr. il sito internet ARCHIVEGRID, *Papeles referentes a los Anales Eclesiasticos del Cardenal Baronio*.

<sup>40</sup> Cfr. la ricchissima serie di notizie, talvolta pittoresche ma rigorosamente documentate, fornita da VITTORIO EMANUELE STELLARDI, *Il*



L'atteggiamento del Re sulla Legazia è invece assai gradito a tanti eruditi e giuristi non conservatori, di cultura progressista, vicini al giansenismo, anticurialisti, quali l'erudito e teologo Gian Battista Caruso, Giacomo Longo, giudice del Tribunale della Monarchia, gli avvocati Agostino Pantò, Ignazio Perlongo. Soprattutto Caruso, ma in buona misura anche gli altri, ritengono che il nuovo sovrano venuto dal settentrione sia il rinnovatore della cultura e della vita civile isolana, in grado finalmente di aprire la Sicilia alla società europea del secolo dei Lumi anche attraverso la presa di posizione sulla Legazia<sup>41</sup>.

Si può scorgere qualche interessante parallelismo tra quanto accade nel *Regnum* e altri eventi avvenuti nel Ducato del Monferrato, paese di nuovo acquisto occupato militarmente dal duca di Savoia nel 1706, concessogli poi dall'imperatore.

Infatti, contemporaneamente ai problemi ecclesiastici siciliani, Vittorio Amedeo II si trova impegnato a risolvere una sorta *controversia liparitana* in miniatura scoppiata nel Monferrato. Gli schemi giuridici sono quasi gli stessi della vertenza di Sicilia: si assiste alla violazione delle immunità ecclesiastiche, a cui segue la risposta dell'ordinario diocesano con la scomunica, a sua volta annullata dall'autorità civile, però confermata dalla Santa Sede. Si riproducono modelli già sperimentati in Sicilia, compresa l'intransigenza del Re sabauda e dei suoi interlocutori ecclesiastici.

Nel giugno 1713, un feudatario locale, Giacomo Sacchi di Nemours, conte di Frassinello, viene pub-

blicamente scomunicato *latae sententiae* nella cattedrale di sant'Evasio a Casale a causa di ripetute gravi violazioni dell'immunità ecclesiastica personale<sup>42</sup>. La scomunica maggiore è solennemente comminata da Pietro Secondo Radicati di Cocconato e Cella, ordinario diocesano di Casale dal 1700 al 1727, l'unico presule del tutto filoromano e filocurialista degli Stati sabaudi, dopo certi disordini occorsi durante la processione del *Corpus Domini*.

La figura del prelato casalese, di antichissimo, illustre casato feudale, in gioventù ufficiale di cavalleria e segretario del duca Ferdinando Carlo Gonzaga, poi giurista laureato in leggi alla Sapienza di Roma, legato per cultura e spiritualità alla Compagnia di Gesù, borromaico nel governo pastorale, è stata da poco rievocata dallo specifico convegno svoltosi a Torino il 9 marzo 2013 presso la Spaba<sup>43</sup>. Ed è, a mio sommo avviso, una figura di prim'ordine nell'episcopato d'antico regime. Per tanti motivi. Compreso il sostegno prestato alla politica internazionale di papa Clemente XI che lo appoggiò e lo creò vescovo assistente al Soglio.

La storiografia locale più consistente lo ha sempre elogiato: persino lo storico casalese Vincenzo De Conti, che in casa respirava molta aria giansenista per l'influsso degli zii paterni, i canonici della cattedrale Fabrizio e Vincenzo, riserva sì delle critiche al curia-

<sup>42</sup> Il saggio storico che più d'ogni altro ha divulgato gli eventi è stato composto da GIUSEPPE GIORCELLI, *La scomunica del conte Giacomo Nemours di Frassinello Monf. (15 giugno 1713) Sue conseguenze e assoluzione. Secolo XVIII*, in «Rivista di storia arte archeologia per la provincia di Alessandria», XXXI (1922), pp. 42-70.

<sup>43</sup> Il Presidente della Società piemontese di archeologia e belle arti, Architetto Bruno Signorelli, ha organizzato l'incontro seguendo il progetto maturato fin dal 2005 con l'approvazione e il patrocinio di Monsignor Germano Zaccheo, Vescovo di Casale di pia e mai abbastanza compianta memoria, Pastore dai meriti eccezionali nella vita ecclesiale, oltre che zelante promotore, nella retta collocazione etica e culturale, della vita civile, dell'arte e della storia diocesana.

*regno di Vittorio Amedeo II di Savoia in Sicilia dal 1716 al 1719*, 3 voll., Torino, Eredi Botta, 1862-1866, *passim*.

<sup>41</sup> Su Caruso e sul ruolo degli altri intellettuali siciliani menzionati cfr. MARIO CONDORELLI, *Caruso, Gian Battista*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXI, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1978, pp. 10-15.



lismo di Radicati ma ne esalta il senso rigoroso di servizio ecclesiale, l'integrità di vita e gli sforzi nel disciplinare la diocesi<sup>44</sup>. Né va trascurata la memoria piena di ammirazione e di rispetto senza riserve che egli ha lasciato nella tradizione della curia vescovile casalese – dove in gioventù sentii anziani, degni ecclesiastici come il canonico Evasio Zavattaro, cancelliere, e monsignor Felice Moscone, vicario generale, ricordare Radicati con l'appellativo usuale di *vescovone* per le sue doti di realizzatore, di pastore intrepido – magari impetuoso e passionale – pronto a affrontare qualunque situazione privo di rispetti umani, schierandosi *erga omnes* per il bene della Chiesa.

Non si trattava di un elogio d'ufficio e convenzionale, poiché è ben noto che non tutti i vescovi casalesi hanno riscosso la stessa grata rimembranza, né da parte dei curiali né da parte dei fedeli.

A Casale è stata costantemente riconosciuta la paziente e difficile trattativa di monsignor Radicati che permise nel novembre 1706 al duca di Savoia e al principe Eugenio di entrare nella piazzaforte (occupata dai francesi), a capo dell'armata imperiale senza sparare un colpo e senza recare il minimo danno ai cittadini, dopo un breve assedio in cui s'era temuto il peggio. La diocesi fu ben regolata come mai lo era stata prima, nonostante controversie di ogni genere che il presule dovette affrontare davvero *erga omnes*: clero secolare e regolari riottosi e disubbidienti, sudditi insofferenti, nobiltà talvolta

arrogante e la nuova sovranità sabauda con cui le incomprensioni furono ricorrenti.

Il nuovo sovrano del Monferrato, Vittorio Amedeo II, insieme al conte Luigi Caissotti e agli altri uomini di Stato sabaudi giurisdizionalisti, proprio non potevano prediligere un vescovo curialista della tempra poco diplomatica del Radicati, pronto a resistere agli interessati consigli della corte torinese sulla cura d'anime appellandosi a Roma e alla più stretta osservanza del diritto canonico. Pertanto il presule fu ripetutamente costretto agli arresti domiciliari. Su ordine di qualcuno vicino al governo, per anni informatori laici e perfino ecclesiastici sottoposero il prelado casalese a un continuo spionaggio domestico che produsse non 'punture di spillo', bensì 'pugnalate alle spalle', per fortuna solo metaforiche, attraverso informative denigratorie e infamanti, oltre che la violazione sistematica della corrispondenza, senza che mai, nemmeno una volta, su indizi sovente inverosimili, ci si ponesse il problema di attivare verifiche, approfondimenti e chiarimenti col vescovo interessato. Si prendeva tutto per buono e si annotava qualunque delazione<sup>45</sup>. Né alcuno degli 'informati' segnalò mai al metropolita di riferimento, l'arcivescovo di Milano, in assenza del nunzio apostolico a Torino, i sospetti gravanti sul vescovo di Casale<sup>46</sup>. Si tratta di un metodo iniquo per il buon senso e di un'attività illecita secondo il diritto

<sup>45</sup> L'assenza di discernimento e lo spionaggio sistematico distinguono l'attività contro il vescovo Radicati dalla semplice raccolta di pettegolezzi più o meno scritti che rientra tra le cattive abitudini di certuni nei confronti dei singoli fedeli, del clero, dei vescovi. Di queste ultime informazioni, sovente anonime, sovente del tutto insulse, si trova traccia in tanti archivi ecclesiastici.

<sup>46</sup> Il diritto penale canonico è orientato non a irrogare freddamente mere sanzioni afflittive e punitive, ma al ravvedimento e all'emenda del reo. Cfr. MARIO PETRONCELLI, *Diritto canonico*, Napoli, Jovene, 1983, p. 357 ss.

<sup>44</sup> VINCENZO DE CONTI, *Memorie storiche di Casale e del Monferrato*, II voll., Casale, Tipografia Martelli; Tipografia Casuccio; dalla Tipografia Casuccio e Bagna, 1841-1842, IX, 1842, dalla Tipografia Casuccio e Bagna; p. 20 ss. sul vescovo Radicati nella diocesi di Casale. Alla stessa opera (p. 214 ss.) rinvio anche per una ricostruzione della scomunica al conte di Frassinello meno disinvolta di quanto scrive Giuseppe Giorcelli.



canonico perché rivolta a demolire surrettiziamente la buona fama a cui qualunque fedele ha diritto. Dell'opera di questa efficiente rete di spioni rimane buona traccia nell'Archivio di Stato torinese<sup>47</sup>.

<sup>47</sup> Questa documentazione è nota da tempo agli studiosi e sta in ASTo, Corte, Materie ecclesiastiche, arcivescovadi e vescovadi, Casale, categoria II, m. I, 2, 3, 4. Probabilmente i satelliti del conte Caissotti e del marchese d'Ormea l'hanno raccolta, magari a insaputa del sovrano, sognando di favorire, un giorno o l'altro, un processo contro il vescovo indocile e 'non allineato' (tuttavia si sapeva benissimo che i processi penali canonici si avviano sulla base di prove *legalmente* certe, di fatti *legalmente* provati, non di pettegolezzi più o meno calunniosi; invero - e la circostanza ridonda a onore dell'amministrazione sabauda e della sua ragionevolezza - sul fondamento di questa paccottiglia ecclesiastica nessuno s'azzardò mai a promuovere alcunché). In occasione del convegno della Spaba sul Radicati ho esaminato la documentazione sotto l'esclusivo aspetto storico-giuridico, senza l'approccio da storico generalista o da sociologo, aspetti su cui non sono qualificato, ritrovando, su centinaia di carte, solo cinque 'testimoniali' - redatti a Caresana, quattro dal notaio Giovanni Maria Ardizzone e uno dal notaio Giovanni Battista Guazzo - testimoniali che, in quanto rogiti notarili dotati di fede pubblica, avrebbero potuto essere veramente usati come *prove legali* in un processo canonico penale a carico del vescovo. (Ma anche riguardo al fatto riferito in essi, una rappresaglia militare che sarebbe stata favorita dal presule, vi sono molte verosimili circostanze collaterali che, anche secondo qualunque avvocato di oggi, scagionerebbero il Radicati da eventuali accuse). Il resto di queste carte contiene una serie di delazioni, di propalazioni, di dicerie, sovente con l'annotazione dei referenti (non dico dei testi perché nel diritto comune, *ex lege*, le testimonianze processualmente valide si escutevano ben altrimenti). Si tratta di informazioni che, per quanto ho veduto, possiedono un filo conduttore unico: sono rivolte a accusare il presule di venalità, sete di denaro, qualche simonia e continui abusi nel governo diocesano. In qualche caso le delazioni sono talmente inverosimili al punto che assegnerebbero al vescovo non solo la patente di simoniaco ma financo di deficiente. Come quella somministrata dal nubendo con una pupilla benestante, il quale avrebbe promesso molto denaro al presule affinché favorisse il matrimonio con la ragazza, appena tredicenne (*ibid.*, m. 2, n. 13). La vicenda, riguardante una educanda, vulnerabile sia l'età sia per la cospicua dote, ospitata presso il monastero delle domenicane di santa Caterina a Casale, appare un po' differente da come la si vuole strumentalizzare. Il presule, conoscitore dei costumi del suo tempo e delle reverende madri d'ogni ordine monastico, magari attente a favorire fin troppo le vocazioni e le vestizioni, sembra piuttosto preoccupato che la fanciulla, ricca dopo la morte del padre, non sia manovrata dal confessore delle monache e dalle religiose stesse per farla rimanere nel chiostro. Chissà se ai solerti delatori, non che agli estensori, è mai passato per la mente che la calunnia, negazione della giustizia e della carità, secondo la teologia morale cattolica, è equiparata, per gravità delle conseguenze etiche e spirituali, all'omicidio? Noto infine che nel-

Inoltre Pietro Secondo Radicati provocava inquietudini perché si ispirava da vicino al modello episcopale di san Carlo Borromeo, di cui conosceva vita e opere (come dimostra la biblioteca del Radicati su cui ho in corso uno studio apposito). Proprio san Carlo nella difesa delle immunità ecclesiastiche era pronto a scatenare l'ira di Dio contro chiunque. Radicati non era da meno e, alla maniera del Borromeo, sebbene un po' fuori tempo e in un contesto storico decisamente sfavorevole a simili rivendicazioni curialiste, affrontava ogni questione, pure la difesa delle immunità, secondo i profili del diritto canonico: *il diritto* e non il capriccio o l'arbitrio personale - come pure si volle fare credere in passato - rappresentava il criterio di governo ecclesiale del presule casalese, come era dovere di ogni buon vescovo che intendesse rimanere fedele al giuramento prestato in occasione della consacrazione episcopale<sup>48</sup>.

Veniamo ai fatti del giorno del *Corpus Domini*, 15 giugno 1713, che la dicono lunga sulla società e sui costumi casalesi dell'epoca, entrambi un po' sconcertanti. Va premesso che, secondo 'testimoniali', muniti di pubblica fede alla pari dei rogiti notarili (dunque prove legali giuridicamente valide), redatti dal cancelliere vescovile don Nicolao Antonio Bocca, e ancora secondo altre fonti manoscritte coeve, emerge chiaramente che il conte di Frassinello non si comportava del tutto da gentiluomo esemplare. Da tempo parlando dell'ordinario diocesano usava toni sprezzanti,

la abbondante documentazione spionistica costruita contro Radicati manca qualsiasi accenno a eventuali debolezze sessuali, femminili o d'altro genere, del soggetto: segno questo che, quanto alla purezza dei costumi, monsignor Radicati doveva essere al di sopra di ogni sospetto. Se si fosse trovato presente a una scena come quella evangelica in cui Cristo salva l'adultera dalla lapidazione, forse il *vescovone* avrebbe potuto a buon diritto lanciare almeno un sassolino.

<sup>48</sup> Cfr. le solenni formule vincolanti in *Pontificale romanum* cit., *episcopi consecratio, forma iuramenti*, cc. 25r.-26r.



dicendo *coram populo* di non riconoscerne l'autorità (fatto che, oltre all'imputazione di attentare all'onore del presule, implicante la scomunica per violata immunità, era anche passibile di gravi accuse canoniche: apostasia e eresia); aveva contestato la nomina del nuovo parroco di Frassinello; in Casale aveva «strappato» un chierico, cursore vescovile, e l'avvocato fiscale di curia, aveva minacciato le bastonate a un altro ecclesiastico<sup>49</sup>: già solo questi ultimi comportamenti obiettivamente incivili erano di tale gravità canonica da violare l'immunità personale del clero e da provocare la scomunica del responsabile.

Durante la processione eucaristica nel 1713 il conte diede di nuovo occasione di scandalo ostacolando l'esecuzione dell'ordine del vescovo al suo caudatario, don Carlo Francesco Valerio, incaricato di reggere la mitria<sup>50</sup>, di seguire il prelado da vicino<sup>51</sup>, appresso il baldacchino le cui aste erano rette da nobili estratti a sorte; tra i quali compariva quell'anno anche il conte Sacchi, irritato di avere accanto a sé il caudatario episcopale, il quale, a suo dire, gli sbarrava il passo a bella posta. Pure gli altri nobili portatori del padiglione e dei ceroni processionali<sup>52</sup>, ignari della liturgia pon-

tificale, si lagnarono dell'inserimento del portamitria e minacciarono di abbandonare il loro incarico (e monsignor Radicati replicò che sarebbe stato lieto di sostituirli subito, probabilmente con nuovi aristocratici<sup>53</sup> o magari con chierici)<sup>54</sup>. Anzi, il conte Achille di Sannazzaro e il solito conte Sacchi arrivarono a dichiarare di andarsene, portandosi via il baldacchino, perché «il baldacchino è nostro e però non vogliamo che altri lo portino». Altri aristocratici del corteo, ignari delle prerogative vescovili, rincararono la dose: il conte Baldassarre di Sannazzaro «trattenne» il sacerdote caudatario dicendogli di trovarsi fuori posto; il marchese Giovanni di Cocconito, priore, lo afferrò energicamente per la cotta impedendogli il passo; al che il vescovo, a buon diritto – e cosa altro poteva e doveva fare l'ordinario diocesano in una processione sacra così movimentata per ottenere il dovuto rispetto? – minacciò di scomunica i soggetti che osassero ancora bloccare il caudatario<sup>55</sup>. Infine, al rientro

<sup>53</sup> Invero il *Caerimoniale Episcoporum* cit., consiglia che al *Corpus Domini* «mobiles viri hastas baldachini deferant», perché gli aristocratici secondo la mentalità d'antico regime sono di esempio per la società civile, e rinvia alle consuetudini locali: cfr. la rubrica del *Caerimoniale Episcoporum*, lib. II, cap. III, e anche *ibid.*, n. 13.

<sup>54</sup> Fu soltanto per l'ordine del cavaliere di Crevacuore, comandante militare sabaudo, che i protestatari proseguirono nella processione. Il comandante, uomo accorto, non avendo tempo di consultare un avvocato, deve avere compreso al volo che se essi avessero abbandonato il loro posto, avrebbero creato un precedente, configurabile come rinuncia, pericoloso ai loro stessi interessi, favorendo i propositi del vescovo di affidare magari a soli chierici il trasporto del padiglione. Sul fatto e su tutta la diatriba cfr. i documenti in ASTO, Corte, cit., m. I, n. 26.

<sup>55</sup> Questo particolare dimostra che il vescovo, pur nella concitazione del momento, possedeva il senso della misura e del diritto, e non era uomo *summum ius, summa iniuria*: infatti nei confronti di Sannazzaro e di Cocconito si limitò a *minacciare* la scomunica allo scopo di farli desistere, senza sanzionarli in nessun modo, non ravvisando in essi una intenzione del tutto dolosa. Col conte di Frassinello la misura di esasperazione era colma e la pena canonica fu irrogata del tutto legittimamente. Tra l'altro, mettere le mani addosso a un chierico, in qualsiasi maniera, con l'intenzione 'dolosa' di ostacolare una qualunque sua attività perfezionava l'attentato alle immunità ecclesiastiche personali e rendeva

<sup>49</sup> Cfr. la copiosa documentazione in ASTO, *ibid.*, m. I, n. 26.

<sup>50</sup> La scelta di farsi seguire dal chierico con la mitra, presenza peraltro prescritta dal rito durante le funzioni pontificali, è stata liturgicamente ben calcolata: infatti il copricapo è il massimo ornamento della potestà vescovile, carico di simbolismo mistico, secondo le parole del *Pontificale romanum* cit., c.30r., che descrive la mitra così: *galeam munitionis et salutis, quatenus decorata facie, et armato capite, cornibus utriusque Testamenti terribilis appareat adversariis veritatis*.

<sup>51</sup> Si noti che monsignor Radicati, applicando una norma stabilita per le funzioni pontificali dal *Caerimoniale Episcoporum*, e, evidentemente fino allora disapplicata nella solennità del *Corpus Domini* a Casale, inserisce nel corteo un suo sacerdote, *uno soltanto*, non un manipolo di chierici, eppure basta così poco a provocare un'autentica scenata.

<sup>52</sup> I ceroferrari laici e nobili dovevano essere disposti così: quattro ai lati del padiglione, due alle altre estremità, uno davanti e l'altro dietro il baldacchino.



in cattedrale, dopo ulteriori incidenti, monsignor Radicati scomunicò il conte di Frassinello, più contestatore degli altri suoi comprimari.

Alcuni fedeli, dimenticando il galateo cattolico e la santità del luogo, forse troppo lepidi o troppo insipienti, all'udire la pena canonica iniziarono a mugugnare, anzi a belare<sup>56</sup>, attribuendo maliziosamente la comminazione della scomunica alla notoria vecchia ruggine che c'era tra la famiglia dei Radicati, conti di Cocconato e Cella, in particolare tra il conte Gerolamo, fratello del vescovo, e lo stesso conte di Frassinello a causa di sconfinamenti durante il pascolo delle pecore di proprietà del Radicati. I due contendenti, tra litigi e sceneggiate monferrine più rusticane che bucoliche, dopo lo scambio di offese reciproche, non s'erano mai rappacificati. Anzi, il giudice feudale del conte di Frassinello nel 1712 aveva comminato una bella multa al conte Gerolamo Radicati per pascolo abusivo. Inoltre, fatto forse persino più rilevante della questione ovina, tra le parti confliggenti era insorta pure una lite in materia di acque, per l'uso di canali irrigatori, e si sa che sui colli monferrini l'acqua era un bene scarso e prezioso<sup>57</sup>.

possibile l'irrogazione delle pene canoniche, scomunica compresa. Cfr. una minuziosa messa a punto della legislazione e della dottrina sulla materia in LUCII FERRARIS, *[Prompta] bibliotheca canonica iuridica moralis theologica*, 9 voll., Romae, ex Typographia polyglotta S. C. de Propaganda Fide, III, Romae, ex Typographia polyglotta S. C. de Propaganda Fide, *Excommunicatio, articulus X*, nn. 1-5, pp. 471-472.

<sup>56</sup> A Casale si vede che non si badava al versetto «Domus mea domus orationis» ripetuto nella Sacra Scrittura (Is. 56,7; Math. 21, 13), e ripreso nella formula della liturgia della dedicazione delle chiese. L'episodio dei belati in chiesa la dice lunga sui costumi del popolo di Dio che Radicati si sforzava di governare e sulle libertà che si prendevano molti fedeli dell'epoca persino nella cattedrale e persino di fronte al Santissimo Sacramento esposto all'altar maggiore.

<sup>57</sup> Lo riferisce, insieme ad altre notizie, GIUSEPPE ALDO DI RICALDONE, *Annali del Monferrato (951-1708)*, 2 voll., Torino, Casa Editrice La Cartostampa, 1972; I, Torino, Casa Editrice La Cartostampa, 1972, pp. 932-933.

Il comportamento del prelado durante la processione, quando applica le norme della liturgia dei pontificali e impone un mutamento, seppur lievissimo, nella disposizione delle persone e alla fine auspica pure che siano i chierici a reggere il baldacchino, autorizza tante illazioni e interpretazioni, compreso il sospetto di scarsa nobiltà d'animo espressa dal vescovo nel contesto. È possibile ravvisare ad esempio una ripicca episcopale per le ripetute offese personali e familiari, secondo quanto lascia intendere Giuseppe Giorcelli il quale nel corso di una sua ricostruzione dell'episodio lo riduce a una colorita farsa da commedia dell'arte<sup>58</sup>, addebitando ogni responsabilità alle 'grandi manovre' provocatorie di monsignor Radicati – inserire nel corteo un sacerdote caudatario! – senza valutare 'circostanze' esimenti o attenuanti<sup>59</sup> di nessun genere.

Ma, considerato il diritto canonico, può significare altro.

Di sicuro l'atteggiamento di monsignor Radicati andava contro la consuetudine del diritto particolare



<sup>58</sup> G. GIORCELLI, *La scomunica del conte Giacomo Nemours di Frassinello* cit., p. 3. Non riesce il medico e scrittore Giorcelli a porsi la minima domanda sulla legittimità del comportamento di monsignor Radicati secondo il diritto canonico. Non si cura in nessun modo che vescovo, papa, congregazioni romane agiscano appoggiando e motivando la loro attività su delle regole precise, nella rigorosa prospettiva dei sacri canoni e del sistema millenario del diritto ecclesiale. Per il giudizio storico di Giorcelli l'intransigenza del vescovo, magari il suo carattere impulsivo, l'ipotetico rancore ecclesiastico, sono elementi sufficienti a spiegare tutto, accostando alla fermezza del prelado la presunta remissività del conte di Frassinello, descritto come un innocuo vecchietto, vittima del cattivone di turno. È ben curiosa questa non lieve lacuna in Giorcelli e non posso dire come la si potrebbe spiegare. In altre opere Giorcelli mostra anche una singolare fragilità nella diplomatica pontificia e imperiale che nessuno s'è preso il compito di rilevare.

<sup>59</sup> Tra l'altro, può darsi che, umamente, monsignor Radicati non fosse proprio entusiasta di avere accanto a sé in processione il poco rispettoso conte Sacchi, che, da quanto s'è detto, sembrava possedere la vocazione a diventare un collezionista di scomuniche. Inoltre si ha l'impressione che una parte della riottosa nobiltà presente al corteo trattasse il vescovo senza considerarlo davvero calato in tale ruolo, ma piuttosto reputandolo un componente dell'aristocrazia casalese come gli altri, perciò suscettibile di sfide, non proprio cavalleresche, di dispetti e degli attacchi che certuni erano soliti praticare tra loro.

locale, frutto di antiche tradizioni e di faticosi accordi tra la nobiltà casalese al suo interno e la diocesi. Però il vescovo, per diritto canonico *divino*, è il successore degli apostoli, deve esigere rispetto, nella sua sede è il primo legislatore, fatta salva la legge canonica generale. Può essere verosimile congetturare che monsignor Radicati, che conosceva benissimo la pochezza di certi suoi sudditi e la loro conflittualità, fossero nobili o ignobili, volesse liberarsi almeno in parte di vincoli cerimoniali legati alla aristocrazia locale per restituire alla Chiesa più libertà d'azione specie in campo liturgico, come in occasione della processione del *Corpus Domini*. Allora per attenuare equilibri prestabiliti ma tanto ingombranti poteva ordinare legittimamente al caudatario sia di seguirlo dappresso durante il corteo sia tutto il resto, senza badare alle rimostranze degli ottimati monferrini o del Frassinello. Il *Caerimoniale Episcoporum* legittimava del tutto questa decisione<sup>60</sup>.

Fin qui nulla di strano. Piuttosto è sorprendente la reazione di quei protestatari che vogliono andarsene portandosi appresso il baldacchino, dunque bloccando la processione, senza il minimo rispetto per quello che nel rito cattolico è il più augusto dei sacramenti, per il clero astante, per i fedeli radunati, senza valutare la solennità liturgica e l'adorazione eucaristica che, alla fine, avrebbe dovuto costituire il pensiero principale di ognuno dei devoti presenti. L'unica preoccupazione dei paladini contestatori è la tutela radicale del proprio piccolo particolare orgoglioso privilegio, l'unico scrupolo è salvaguardare se stessi e salvare la faccia con uno spirito da pollaio nel quale della fede cristiana e della devozione cattolica non si riesce davvero a scorgere traccia.

<sup>60</sup> *Caerimoniale Episcoporum* cit., lib. II, cap. XXXIII, *de festo Sanctissimi Corporis Christi, et processione*, n. 9: «Post Episcopum immedie [procedit] minister de mitra serviens, cum cotta, et velo ad collum, mitram ipsam manibus gestans». Più chiaro di così.

Eppoi, nota di colore unica, degna di una stalla, ci sono i belati plebei in cattedrale, davanti al Santissimo Sacramento esposto. Che stile.

Si tratta, sotto il profilo del culto cattolico, di una evidente serie di enormità tali da destare sconcerto in chiunque conservasse del buon senso.

Lo scandalo non sta né nel vescovo che, svolgendo il proprio ufficio pastorale, pretende di applicare il *Caerimoniale Episcoporum* ma suscita un vespaio, né nella comminazione della scomunica a un discutibile personaggio come il Sacchi.

Il vero scandalo è il clima di anarchia, di conflittualità verso il presule, di irriverenza, di ostentato scherno che pervade la mattina del 15 giugno 1713 a Casale nella festività qui ingloriosa del *Corpus Domini*<sup>61</sup>.

Monsignor Radicati la scomunica al conte di Frassinello avrebbe potuta comminarla già prima pubblicandone i relativi 'cedoloni' (a causa dei fatti riferiti e documentati ce n'era d'avanzo) ma ha preferito la pubblica occasione della festa eucaristica, per mostrare a tutti in che legno fosse tagliato un personaggio irriverente come il Sacchi di Nemours, simile in ciò a alcuni suoi colleghi del passato<sup>62</sup>.

<sup>61</sup> Monsignor Radicati si rivela fin troppo paziente in una situazione esasperante, di fronte agli sberleffi del popolo irriverente, davanti a alcuni esponenti della nobiltà presenti alla processione come portatori di padiglione e di torce che – lo ripeto – considerano un atto sovrumano fare posto al sacerdote don Valerio, e che probabilmente si impegnano a fondo per ostacolarlo, tra l'altro proclamando beffardi di non reggere aste e lumi per onorare la mitra episcopale. Tutti i responsabili di simili atti sarebbero stati meritevoli di sanzioni canoniche per il comportamento indecoroso. Però, nel segno della seconda opera di misericordia spirituale (insegnare agli ignoranti), meglio ancora sarebbe stato sottoporre ciascuno di costoro a una efficace catechesi, spiegando la dottrina della Chiesa, il galateo cristiano, le prerogative vescovili, il rito pontificale e le immunità clericali.

<sup>62</sup> Si vedano su certa nobiltà locale gli esempi significativi esposti da LUIGI GABOTTO, *Storie d'altri tempi. Episodi e ricordi storici di vita casalese e monferrina*, Casale Monferrato, S. p. A. La Grafica Monferrina, 1950, p. 110 ss. Un resoconto sulla scomunica del conte di Frassinello, desunto da Giorelli, sta alle pp. 139-141.





Che questa ricostruzione sia motivata di fatto e giuridicamente, lo dimostra il sostegno di papa Clemente XI, che informato di tutto, confermò la pena e l'operato del vescovo<sup>63</sup>.

Risulta opinabile la maniera in cui Giuseppe Giorcelli, con interpretazione personale, riferisce dell'intervento del sommo pontefice, sostenendo che monsignor Radicati aveva ragguagliato Roma rigirando le cose a suo favore; in proposito va osservato che nella curia romana non operavano né degli ingenui sprovveduti, né dei rozzi o spregiudicati faccendieri scaltriti in ogni gherminella, ma fior di curiali, laureati *in utroque iure*, i quali sapevano bene rispettare le forme in via legalitaria e sapevano altresì decidere cosa andava fatto *giuridicamente*: simili provvedimenti di conferma si disponevano dopo una regolare procedura, analizzati i fatti e i testimoni. Tant'è che, in poche altre vertenze giudiziarie canoniche, sfuggite purtroppo all'attenzione erudita di Giorcelli, la curia romana in sede di appello riformò del tutto alcune sentenze e provvedimenti del tribunale episcopale casalese, cassando l'operato del vescovo Radicati, dandogli torto, insomma.

Gustavo Mola di Nomaglio ha evidenziato il rilievo della nobiltà di baldacchino nei territori sabaudi, soffermandosi pure sulla situazione di Casale<sup>64</sup>.

<sup>63</sup> Sugli effetti socialmente rilevanti della scomunica per la violazione dell'immunità personale dei chierici, che imponeva al reo *vitando* la privazione dei sacramenti e della sepoltura ecclesiastica e una emarginazione dalla vita dei fedeli, cfr. anche i testi del *Corpus iuris canonici*: c. 12, C. III, 28; X, 2, 28, 13; c. 7, C. XI, q. 3; e la dottrina esposta in LUDOVICI ENGEL, *Collegium universi iuris canonici*, Beneventi, 1742, prostat Venetiis, in Typographia Balleoniana, lib. V, tit. XXXIX, pp. 468-476. Sulla fattispecie cfr. anche gli ulteriori ragguagli pastorali dello stesso autore, LUDOVICI ENGEL, *Manuale parochorum*, *ibid.*, pars III, cap. II, p. 48.

<sup>64</sup> GUSTAVO MOLA DI NOMAGLIO, *Feudi e nobiltà negli Stati dei Savoia: materiali, spunti, spigolature bibliografiche per una storia. Con la cronologia feudale delle Valli di Lanzo*, Lanzo Torinese, Società storica delle Valli di Lanzo, 2006, p. 60 e ss. sul tema in generale, p. 62 su Casale.

Simili problemi e discussioni sono eventi remoti, oggi impensabili, un tempo causati dalla gelosa e intransigente difesa di privilegi cetuali, specie, appunto, di quelli della nobiltà di baldacchino<sup>65</sup>. Non si tratta di contrasti tanto rari di per sé. Raro è il seguito della vicenda svoltasi in Casale. Che dimostra a livello locale il conflitto di tipo giurisdizionalistico tra Stato e Chiesa.

Vittorio Amedeo II, su supplica dell'avvocato fiscale generale Rivalta, aveva dichiarato l'invalidità della scomunica perché, scrisse, irrogata d'impeto e per futili motivi, imponendo al Senato di Casale, competente per territorio nelle materie ecclesiastiche, di interinare la decisione sovrana e di pubblicarla, come puntualmente avvenne il 7 luglio 1713<sup>66</sup>. Il monarca agiva secondo i classici parametri del giurisdizionalismo che attribuiva ai governanti, per ragioni di ordine pubblico, persino il giudizio di merito sulle pene canoniche. La curia romana riteneva l'autorità civile assolutamente incompetente a giudicare di scomuniche, atteso l'argomento spirituale in questione<sup>67</sup>.

A questo punto intervenne papa Clemente XI con la lettera apostolica *sub forma brevis* del 28 luglio 1713 *Non sine ingenti Animi Nostri moerore*<sup>68</sup> la quale dichiarava nulla e invalida la revoca della scomunica casalese di-

<sup>65</sup> Lo stesso *Caerimoniale Episcoporum* cit., *ibid.*, n. I, richiama la possibilità di sgradevoli contrasti tra i partecipanti alla processione eucaristica a causa delle precedenze e raccomanda ai vescovi di vigilare: «Ut processio, quae hac die erit facienda, rite et recte, ac secundum debitas caerimonias in honorem tanti Sacramenti et, ad removendas omnes contentiones et lites, quae forsitan causa praecedentiae oriri possent, et in ipso actu maxima cum indecentia et scandalo processionem ipsam turbare, cura erit Episcopi pridie huius diei [...] ut omnia decenter et diligenter preponentur et praevideantur».

<sup>66</sup> Cfr. i relativi documenti in ASTO, *ibid.*, m. I, n. 26.

<sup>67</sup> Su tutte le questioni citate cfr. A.C. JEMOLO, *Stato e Chiesa* cit., p. 42 ss.

<sup>68</sup> Il testo, stampato in forma di edizione e come manifesto dalla Tipografia della Reverenda Camera Apostolica di Roma, sta in ASTO, *ibid.*, m. I, n. 26. Il conte di Frassinello fu riconciliato solo alcuni anni dopo e la scomunica fu revocata da chi l'aveva comminata.



sposta dal sovrano sabauda. Con la conferma papale il vescovo Radicati aveva ottenuto il massimo avallo canonico possibile.

Così, se nel *Regnum* la controversia liparitana e l'interdetto pontificio rappresentavano due spine nel fianco di Vittorio Amedeo II, nel Monferrato una terza spina, non meno pungente, era spuntata fuori con la scomunica del Frassinello.

Comunque sia, quanto si è riferito può aiutare a comprendere che Vittorio Amedeo II sapeva affrontare i problemi di ogni sorta da monarca giurisdizionalista, esperto conoscitore delle dottrine gallicane, regaliste o anticurialiste, sempre disposto ad applicarle nella politica ecclesiastica per tentare di risolvere questioni gigantesche quale la Legazia apostolica oppure minuscole, ma incresciose, beghe particolari, quale quella insorta in un angolo del Monferrato. Si dimostrava capace di realizzare una solida politica ecclesiastica tutta d'impronta sabauda, col durevole, sostanziale risultato che alla corte torinese riusciva

ogni volta di «tenere in riga la curia romana» come affermava orgogliosamente, ancora dopo più di un secolo, Massimo d'Azeglio<sup>69</sup>.

Alberto Lupano, dopo avere esercitato l'attività forense, è diventato professore associato in storia del diritto medievale e moderno nel Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Torino. Ha pubblicato saggi e monografie sulla scuola dei canonisti torinesi, sui consiglieri subalpini, sulle Istituzioni sabaude d'età moderna e sulle riforme scolastiche di Vittorio Amedeo II in rapporto alla Compagnia di Gesù. In area monferrina ha studiato i giuristi del XVI secolo, la storia giuridica della diocesi casalese, del capitolo cattedrale di Casale e del culto di sant'Evasio. Tra le pubblicazioni recenti si può ricordare il volume *Aimone Cravetta (1504-1569). Giurista del diritto comune* (edito nella collana "Miscellanea di storia italiana" della Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino, 2008). Il suo ultimo lavoro, in via di conclusione, è una monografia sul Senato di Casale.



<sup>69</sup> Cfr. MASSIMO D'AZEGLIO, *I miei ricordi*, a cura di Alberto Maria Ghisalbetti, Torino, Einaudi, 1971, parte prima, cap. IX, p. 93.

FINITO DI STAMPARE  
IL 7 SETTEMBRE 2014  
NEL 308° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI TORINO  
PER I TIPI DE  
L'ARTISTICA SAVIGLIANO